

ENERGIA – RISARCIMENTO DANNI DA RITARDO: Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 16 luglio 2024, n. 6410

1. Energia -Risarcimento danni da ritardo nella conclusione del procedimento di a.u. -Prova dell'elemento soggettivo e dell'elemento oggettivo della responsabilità – Necessità - Mancanza -Infondatezza della domanda risarcitoria.

1. E' evidente, pertanto, che la mancata concessione dell'autorizzazione in tempo utile non è stata la conseguenza di uno svolgimento tardivo del procedimento portato avanti dalla Regione, ma del ritardo con cui è stata fornita tutta la documentazione necessaria per valutare la richiesta oltre al contenzioso che è sorto sull'obbligatorietà o meno del parere paesaggistico, oltre a dover sottolineare una condotta non sempre corretta da parte della società che in un primo momento ha chiesto di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia cautelare e successivamente a presentato un ricorso avverso il silenzio serbato sull'autorizzazione.

A ciò si aggiunge, come già sottolineato dal T.a.r., che non è stata data la prova che anche in caso di conclusione tempestiva del procedimento autorizzatorio il contributo sarebbe stato sicuramente erogato.

In conclusione manca l'elemento soggettivo della responsabilità dell'Amministrazione per la tardiva conclusione del procedimento di autorizzazione e non è stato provato neanche l'elemento oggettivo costituito dal danno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 luglio 2024 il Cons. Ugo De Carlo e vista l'istanza di passaggio in decisione dell'appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso principale e con ulteriori ricorsi per motivi aggiunti la società -OMISSIS- s.r.l. ha adito il T.a.r. per la Puglia al fine di ottenere la condanna della Regione Puglia al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) subiti in conseguenza della tardiva conclusione del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12, d.lgs. n. 387/03, richiesta con istanza del 27.3.2009, per l'ampliamento di un parco eolico da essa gestito in esercizio dal 9 novembre 1999 nel Comune di Castelnuovo della Daunia, a mezzo di 6 aerogeneratori (successivamente ridotti a 3), di potenza pari a 7,65 MW.

La società ricorrente ha chiesto sia il risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato accesso agli incentivi statali per la produzione di energia da fonti eoliche dal momento che il titolo autorizzatorio era stato rilasciato quando ormai risultava scaduto il termine per l'accesso ai predetti incentivi, sia per le perdite derivanti dalla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto eolico a

causa della sopravvenuta normativa di cui al D.M. del 23.6.2016. A ciò si aggiungeva il risarcimento del danno non patrimoniale.

2. Il T.a.r. per la Puglia con la sentenza impugnata ha respinto la domanda principale e i ricorsi per motivi aggiunti per mancanza di una prova adeguata del danno subito.

Con riferimento al ristoro per la mancata percezione delle utilità derivanti dall'assegnazione degli incentivi statati per la produzione di energia da fonti eoliche, il T.a.r. ha ritenuto non dimostrata l'effettiva ascrivibilità dell'impianto in questione negli elenchi delle strutture astrattamente beneficiarie di una incentivazione secondo i vari "conti energia" succedutisi nel tempo. Con riguardo, invece, alla domanda risarcitoria commisurata ai costi per l'inutile realizzazione dell'impianto, il giudice di prime cure ha affermato che l'ipotizzato danno appare un mero esito infausto di un'attività di investimento imprenditoriale di per sé fondata sul rischio, non potendosi imputare alla Regione il progressivo mutamento in peius delle scelte macroeconomiche in materia di incentivazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

3. La sentenza è stata impugnata dalla società sostanzialmente riproducendo le censure non accolte in primo grado poste in chiave critica rispetto alla sentenza avversata.

3.1. Con il primo motivo l'appellante deduce che il ritardo nella conclusione del procedimento autorizzativo risultava *per tabulas* dal mancato rispetto del tempo procedimentale fissato dall'art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003 in 180 giorni. A riprova del ritardo vi è la sentenza del T.a.r. per la Puglia 3734/2010 che ha condannato la Regione Puglia ad ultimare il procedimento con un provvedimento espresso.

Quanto all'entità del danno il tempestivo rilascio dell'autorizzazione avrebbe consentito alla società di attivare l'impianto entro il 31 dicembre 2012, beneficiando del meccanismo incentivante dei c.d. "certificati verdi", in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti nel suddetto periodo per l'intera durata dell'impianto con un utile di circa € 3.200.000.

In relazione al danno emergente, tenuto conto che l'investimento potrà essere remunerato esclusivamente dalla vendita sul libero mercato dell'energia prodotta dal realizzato impianto si stima che la costruzione dell'impianto comporterà perdite che ammontano a circa €. 118.000,00 per ciascuno dei programmati 20 anni di esercizio dell'impianto, per complessivi €. 2.360.193,00.

3.2. Con il secondo motivo, invece, si affronta il tema non trattato dal T.a.r. relativamente al danno non patrimoniale. Il comportamento assunto dall'Amministrazione regionale ha costretto l'appellante ad incardinare numerosi giudizi al fine di ottenere il bene della vita rappresentato dall'autorizzazione unica per l'ampliamento di un impianto eolico ubicato nel Comune di Castelnuovo della Daunia. Autorizzazione che, sebbene valida ed efficace, non potrà essere fonte di guadagno per la ricorrente, essendo divenuta tale attività decisamente antieconomica; l'illegittimo comportamento

dell'Amministrazione regionale ha gravemente frustrato l'iniziativa economica e il diritto di proprietà dell'odierna ricorrente, diritti inviolabili costituzionalmente garantiti

4. La Regione Puglia si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'appello.

5. L'appello non è fondato.

La prima considerazione riguarda la ragione del mancato rispetto del termine procedimentale per il rilascio dell'autorizzazione *ex art.* 12, comma 4, d.lgs. 387/2003. L'avvio del procedimento non è avvenuto in data 30 marzo 2009 come affermato dall'appellante ma, in seguito al deposito di ulteriore documentazione non presentata all'inizio, dal 14 luglio 2009; il Servizio Assetto del Territorio emanava un provvedimento negativo in data 24 giugno 2010. Avverso tale provvedimento presentava ricorso al T.a.r. chiedendo alla Regione di sospendere il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in attesa della pronuncia cautelare del giudice.

A fronte dell'arresto procedimentale presentava ricorso al T.a.r. in tema di silenzio e quest'ultimo intimava alla Regione di completare il procedimento. Il 1 dicembre 2010 veniva concluso negativamente il procedimento stante il parere negativo paesaggistico che pure era ancora *sub iudice* che peraltro era stato reiterato in data 3 settembre 2010. Veniva infine emessa la sentenza che annullava il parere paesaggistico negativo che, però, veniva appellata dalla società nella parte in cui veniva statuito che l'impianto "non può essere esentato dall'autorizzazione paesaggistica".

All'esito del giudizio innanzi al Consiglio di Stato veniva confermata la necessità dell'Autorizzazione paesaggistica per l'impianto eolico ed a decorrere dal 15 luglio 2013

l'Amministrazione Regionale poteva proseguire l'iter amministrativo che si concludeva con una rimodulazione dell'impianto eolico riducendo a tre gli aereogeneratori che otteneva l'autorizzazione richiesta a seguito della nomina di un Commissario ad acta con ordinanza collegiale che dichiarava concluso il procedimento in data 24 giugno 2014.

E' evidente, pertanto, che la mancata concessione dell'autorizzazione in tempo utile non è stata la conseguenza di uno svolgimento tardivo del procedimento portato avanti dalla Regione, ma del ritardo con cui è stata fornita tutta la documentazione necessaria per valutare la richiesta oltre al contenzioso che è sorto sull'obbligatorietà o meno del parere paesaggistico, oltre a dover sottolineare una condotta non sempre corretta da parte della società che in un primo momento a chiesto di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia cautelare e successivamente a presentato un ricorso avverso il silenzio serbato sull'autorizzazione.

A ciò si aggiunge, come già sottolineato dal T.a.r., che non è stata data la prova che anche in caso di conclusione tempestiva del procedimento autorizzatorio il contributo sarebbe stato sicuramente erogato.

In conclusione manca l'elemento soggettivo della responsabilità dell'Amministrazione per la travolta conclusione del procedimento di autorizzazione e non è stato provato neanche l'elemento oggettivo costituito dal danno.

7. La particolarità della vicenda che ha visto una laboriosa procedura prima di giungere all'autorizzazione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2024, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:

Oreste Mario Caputo, Presidente FF

Raffaello Sestini, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore